

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1591

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GABURRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002 (*)

—————

Norme per il rilascio del contrassegno speciale auto ai malati cronici

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, nel rispetto della «Qualità di vita del malati cronici», intende assicurare le pari opportunità ed una migliore mobilità nel territorio, in favore dei malati cronici presenti in Italia.

Sono da considerarsi malati cronici: i broncopatici, i cardiopatici, i ciechi, i dializzati, i *down*, i cittadini con malformazioni in genere, gli incontinenti urinari e fecali medio gravi, i pluri trapiantati, gli stomizzati e coloro che soffrono di insufficienza vascolare periferica.

I malati cronici sono persone che per problematiche di varia natura perdono parte delle proprie funzioni vitali, pertanto, ai fini di una migliore mobilità, necessitano di maggiore attenzione, sia in ambito urbano, che extra urbano.

Le città, per differenti motivazioni, sono diventate delle vere e proprie giungle ed al loro interno esistono innumerevoli barriere architettoniche per i malati cronici, quali ad esempio le difficoltà di sosta auto e la carenza dei bagni pubblici.

Oggi giorno, le persone con ridotte o impedito capacità motorie, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dell'articolo 28 della legge n. 104 del 1992 e

dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, previa autorizzazione, giustamente ottengono il contrassegno (H) speciale per la sosta in aree riservate ed in zone normalmente vietate (circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1030 del 1983); ma ai malati cronici, erroneamente e gravemente, non vengono riconosciuti tali diritti, pertanto si comprende la necessità di rimediare a questa ingiustizia sociale che mortifica la loro qualità di vita. In virtù di quanto sinteticamente esposto, si vuole stimolare, a livello nazionale, europeo ed internazionale, l'allegato contrassegno, in modo da uniformare il diritto nell'universo.

Premesso che non esistono unicamente gli *handicap* motori, è opportuno rammentare inoltre, che ulteriori temi di giustizia ed equità sociale sono spesso sollevati dalle associazioni che tutelano soggetti con problematiche motorie. Esse giustamente rivendicano unicamente per loro il contrassegno e la sosta per i portatori di *handicap* motori, attualmente in vigore (n.d.r.: omino seduto in carrozzella). Di contro, gli stessi malati cronici non s'identificano con il logo dell'omino seduto sulla carrozzella (simbolo internazionale della disabilità motoria). Da tutto ciò scaturisce il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli spazi previsti ed utilizzati dai disabili con ridotte o impedito capacità motorie sono raddoppiati. Pertanto l'annessa segnaletica stradale sarà contraddistinta da due loghi, uno per le disabilità motorie, con l'omino seduto sulla carrozzella e l'altro, utilizzato dai malati cronici che ne hanno diritto, dal contrassegno con il logo leonardesco, come previsto dall'allegato alla presente legge. I diritti per il parcheggio, la circolazione e la sosta, anche in zone normalmente vietate, saranno equiparati.

ALLEGATO

